



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 210 del 2022

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema
decisione del 14 settembre 2022, deposito del 14 ottobre 2022
comunicato stampa del [14 ottobre 2022](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 176 del 2021](#)

parole chiave:

CAMERE DI COMMERCIO – BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA – RISPARMI DI
SPESA – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA – BUON ANDAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE

disposizioni impugnate:

- art. 61, commi 1, 2, 5 e 17, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
- art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- art. 8, comma 3, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
- art. 50, comma 3, del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89.

disposizioni parametro:

- artt. 3, 53, 97 e 118 della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Il Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda civile, ha sollevato, **in riferimento agli artt. 3, 53, 97 e 118 Cost.**, questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni di legge. Esse vertono sulla **disciplina che prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura debbano riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa**, ritenuta costituzionalmente illegittima sotto plurimi profili: della dubbia proporzionalità tra i sacrifici imposti a tali enti e il beneficio correlativamente conseguito dall'Erario; del pregiudizio ad una corretta ed economica gestione dei compiti amministrativi spettanti alle Camere di commercio, in violazione del principio di correttezza e buon andamento dell'amministrazione; della eccessiva frustrazione delle economie di gestione conseguite dalle Camere di commercio, a detrimento dei principi di intrinseca ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento dell'amministrazione e sussidiarietà orizzontale; dell'imposizione di un prelievo continuativo prevalentemente gravante sul

patrimonio degli iscritti e dei soggetti tenuti ai versamenti obbligatori in favore della Camera di commercio, in contrasto con i principi di rispetto della capacità contributiva e di progressività.

La Corte, nell'accogliere le questioni, rileva, innanzitutto, che l'applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni censurate «risulta irragionevole, a fronte della particolare autonomia finanziaria di detti soggetti, che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi». Il giudice delle leggi, ripercorrendo la propria precedente giurisprudenza, qualifica la Camera di commercio come «ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della Costituzione» (sentenza n. 477 del 2000). Secondo la Corte, le Camere di commercio avrebbero una natura «anfibia», costituendo, per un verso, «organi di rappresentanza delle categorie mercantili» e, per un altro verso, «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche» (sentenze n. 225 del 2019 e n. 261 del 2017).

La Corte costituzionale, nell'esaminare le censure proposte dal giudice *a quo* in riferimento all'art. 3 Cost., ricorda che l'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata oggetto di riduzione da parte del legislatore, nella misura del trentacinque per cento per l'anno 2015, del quaranta per cento per l'anno 2016 e del cinquanta per cento a decorrere dall'anno 2017. **Tali progressive riduzioni del diritto camerale, incidendo in maniera sempre più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio, hanno reso, dal 2017, «i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale».** L'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti, infatti, mina gravemente la sostenibilità della gestione economico-finanziaria e determina un aggravamento dei bilanci delle Camere di commercio, le cui entrate risultano, a regime, effettivamente dimezzate. **Sebbene in contesti di grave crisi economica si possa considerare congrua la scelta legislativa di imporre regole di contenimento della spesa, non altrettanto si può dire – prosegue il giudice delle leggi – per l'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi così ottenuti, vanificando lo sforzo sostenuto dalle Camere di commercio nel conseguire tali risparmi.** La Corte costituzionale chiarisce, inoltre, che dal 1° gennaio 2020 decorrono gli effetti della legge n. 160 del 2019, la quale all'art. 1, comma 590, prevede che «cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa», oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in esame. Di conseguenza, a venire in rilievo, ai fini dello scrutinio di costituzionalità, è l'applicabilità dell'obbligo di riversamento allo Stato dei risparmi conseguiti dalle Camere di commercio limitatamente al periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Peraltro, **le disposizioni censurate**, oltre a realizzare un irragionevole «sbilanciamento» dei conti delle Camere di commercio, **impediscono una corretta ed efficace gestione dei compiti amministrativi spettanti a tali enti, ponendosi così in contrasto con il principio di correttezza e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.** Secondo la Corte, il pregiudizio agli artt. 3 e 97 della Costituzione si sostanzia anche nella violazione del generale principio dell'equilibrio del bilancio, il quale costituisce obiettivo imprescindibile delle Camere di commercio. Tramite l'obbligo di riversamento al bilancio dello Stato dei risparmi di spesa conseguiti dalle Camere di commercio, infatti, vengono sottratte anche le somme versate dalle imprese per il perseguimento di finalità istituzionali. **Il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. risulta dunque violato – concludono i giudici costituzionali – «perché parte delle somme che potrebbero essere destinate alla missione istituzionale delle Camere di commercio, per il sostegno alle imprese nelle varie forme previste dalla normativa specifica, viene devoluta all'indifferenziata spesa corrente dello Stato».**

Alla luce di tali considerazioni, **la Corte**, ritenendo assorbite le ulteriori censure sollevate dal giudice rimettente, **dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., delle disposizioni impugnate nella parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.**

Camilla Storace